

**SCHEMA**  
**DI SCRITTURA PRIVATA**  
**PER L'ACCESSO AI SERVIZI MINIBU' DAI PARCHEGGI SCAMBIATORI**  
**DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA – Anno 2018**

**Le Parti**

- **SETA S.p.A.**, Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A., con sede in Modena, Strada Sant'Anna n. 210, P.I. 002201090368, in persona del proprio Presidente e Amministratore Delegato, Sig. Badalotti Roberto, nato a Reggio Emilia (RE) il 11/01/1964, in qualità di Direttore Generale giusta nomina del Consiglio di Amministrazione in data 11 Dicembre 2015, (per brevità di seguito indicata anche SETA)

e

- **COMUNE di Reggio Emilia**, con sede in Piazza Prampolini nr. 1, 42124 Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 00145920351, in persona del Dirigente *ad interim* del Servizio Mobilità, dott. Stefano Poma, nato a Reggio Emilia il 28/05/1969, domiciliato per la carica in Reggio Emilia (per brevità di seguito denominata “Comune”)

**Premesso che :**

- in data 17 ottobre 2011 veniva sottoscritto l'atto mediante il quale si costituiva SETA S.p.A. risultante dalla fusione fra TEMPI di Piacenza e ATCM S.p.A. di Modena, nonché dal conferimento del ramo automobilistico di ACT Reggio Emilia e dell'azienda Autolinee dell'Emilia S.p.A. di Reggio Emilia;
- SETA S.p.A. è divenuta effettivamente operativa dal 1° gennaio 2012 e pertanto titolare dell'applicazione delle tariffe al pubblico per l'accesso ai servizi di TPL;
- l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia con lettera protocollo n. 2155 del 21/12/2017 ha confermato a SETA la proroga tecnica del contratto di servizio del TPL nel bacino provinciale di Reggio Emilia per l'anno 2018 alle stesse condizioni dell'anno 2017;
- nell'ambito dei servizi di TPL affidati si annovera il servizio “Navetta dai Parcheggi scambiatori della città di Reggio Emilia”;

**Preso atto** che la Legge 11 Dicembre 2016 n. 232, Articolo 1 Comma 454, stabilisce il termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 di cui all'art. 151 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000, al 28 Febbraio 2017.

L'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, intende garantire la continuità gestionale e l'operatività del servizio in parola pertanto si ritiene di procedere alla stipula della Convenzione per il servizio in parola, alle stesse condizioni dell'anno precedente, fino al 30/6/2018, prorogabile al 31/12/2018, previa verifica delle risorse stanziare in bilancio e previa comunicazione scritta da parte dell'amministrazione comunale a SETA.

**Preso atto che :**

- la tariffazione di tale servizio navetta risulta essere a totale carico del Comune di Reggio Emilia nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile e l'accessibilità al centro urbano;
- l'importo riconosciuto dal Comune di Reggio Emilia per ogni titolo valido per andata e ritorno era stato determinato in € 0,7818 più IVA 10% quando la tariffa in vigore per gli abbonamenti mensili urbani era fissata in € 28,00 e la tariffa in vigore per il biglietto di corsa semplice era € 1,20;
- l'art. 3 della convenzione relativa all'anno 2017 prevedeva che *“gli importi unitari sopra indicati dovranno essere aggiornati in coincidenza con gli adeguamenti tariffari per i servizi di trasporto pubblico locale approvati dagli Enti Locali di riferimento”*;
- gli Enti Locali di riferimento hanno approvato i seguenti adeguamenti tariffari: abbonamento mensile urbano € 32,00 e biglietto di corsa semplice urbano € 1,50;
- l'accessibilità a tale servizio deve essere riservata ai soli utenti automobilisti che parcheggiano la propria auto presso uno dei parcheggi scambiatori sotto elencati;
- tutti gli altri utenti sono regolarmente soggetti alla tariffazione urbana TPL vigente;
- la distribuzione agli aventi diritto da parte di SETA avviene attraverso l'utilizzo dei parcometri di proprietà di TIL S.r.l. la quale è tenuta a garantire con idonei dispositivi che il rilascio dei titoli di viaggio per l'accesso ai servizi MINIBU', con integrazione tariffaria a carico del Comune, sia esclusivamente riservata ai soli utenti automobilisti che usufruiscono della sosta nelle aree sotto elencate;

stipulano la seguente Convenzione

## **Art.1 Premesse**

Le premesse della presente scrittura privata formano parte integrante e sostanziale della stessa.

## **Art. 2 Oggetto**

La presente Convenzione ha ad oggetto l'emissione di titoli di viaggio agevolati riservati agli utenti dei seguenti Parcheggi Scambiatori ubicati nella città di Reggio Emilia per l'accesso al servizio navetta MINIBU'.

Bus - Parcheggio ex Foro Boario
Bus - Parcheggio Cecati
Bus – Parcheggio ex Polveriera
Bus - Parcheggio Volo
Bus - Parcheggio Giglio
Bus – Parcheggio Funakoshi
Bus - Parcheggio Le Querce

I titoli di viaggio sono di norma emessi da emettitori automatici di proprietà TIL S.r.l., ubicati nei Parcheggi Scambiatori sopra elencati.

I titoli di viaggio sono emessi gratuitamente per l'utenza dei Parcheggi Scambiatori, hanno validità per l'andata ed il ritorno dal Parcheggio Scambiatore entro le ore 24 del giorno di emissione e consentono esclusivamente l'accesso ai servizi navetta MINIBU' di collegamento al parcheggio nel quale viene lasciata l'auto.

Non è ammesso interscambio con i servizi urbani, extraurbani, ferroviari e altre linee Minibù.

## **Art.3 Integrazione tariffaria**

L'integrazione tariffaria è pari ad euro 0,8935 + IVA 10 % per ciascun titolo di viaggio emesso ed è posta a carico del Comune di Reggio Emilia.

SETA, sulla base dei dati resi disponibili da TIL S.r.l., entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, fatturerà mensilmente al Comune un importo proporzionale al numero di titoli di viaggio emessi nel mese con pagamento a 30 giorni D.F.F.M., a fronte di periodica rendicontazione dei titoli

emessi. In caso di ritardato pagamento, saranno dovuti dalla scadenza gli interessi nella misura fissata dal D. LGS. n. 231/2002, senza necessità di formale messa in mora.

Gli importi unitari sopra indicati dovranno essere aggiornati in coincidenza con gli adeguamenti tariffari per i servizi di trasporto pubblico locale approvati dagli Enti Locali di riferimento.

**Per l'anno 2018 l'importo massimo dell'integrazione non potrà comunque superare euro 560.000,00, IVA 10% compresa.**

SETA si assume, con la firma del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le transazioni relative all'esecuzione del presente accordo saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 concernente "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 - *disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni* - il pagamento della fattura sarà subordinato all'esito delle verifiche di inadempimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento tramite inoltro di richiesta ad Equitalia Servizi S.p.A.

#### **Art.4 Durata della Convenzione**

La presente convenzione ha decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 30/06/2018 e potrà essere prorogata, previa comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale a SETA spa, fino al 31/12/2018.

#### **Art.5 Recesso**

Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, con un preavviso di sei mesi mediante comunicazione a mezzo Raccomandata AR. Resta inteso che dovranno essere corrisposte le integrazioni tariffarie maturate fino alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso esercitato nel rispetto del termine di preavviso sopra indicato, non spetterà alla parte non recedente nessun risarcimento in relazione alla cessazione anticipata del presente contratto.

**Art.6 Non cedibilità**

La presente convenzione non può essere ceduta a terzi se non con il consenso di entrambe le Parti.

**Art.7 Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente al presente contratto la competenza esclusiva è del Foro di Reggio Emilia.

**Art.8 Modifiche contrattuali**

Le parti convengono che il presente contratto potrà essere validamente modificato soltanto per iscritto.

Letto approvato e sottoscritto

**SETA SPA**

**COMUNE DI REGGIO EMILIA**

---

---

